



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Amministrazione Centrale

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

11.02.99 003925

Frascati,
c/o Laboratori Nazionali di Frascati
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

Ai Direttori delle Strutture dell'INFN

Loro sedi

Oggetto: **personale dei livelli IV-X. Disciplina dell'orario di lavoro durante i periodi trascorsi in missione fuori dalla sede di servizio.**

A seguito di numerosi quesiti, anche da parte delle Organizzazioni Sindacali, in merito alla disciplina dell'orario di lavoro del personale dei livelli IV-X durante i periodi trascorsi in missione fuori dalla sede di servizio, si forniscono nel seguito alcuni chiarimenti di carattere generale sull'argomento ed applicabili in modo particolare nei casi di missione che si protraggono per più giorni.

1. In via generale è da osservare preliminarmente che i dipendenti dei livelli IV-X inviati in missione devono rispettare il medesimo orario d'obbligo contrattuale previsto in sede, pari attualmente a 36 ore settimanali.
2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario, come sopra definito, durante la missione possono essere concordate col responsabile del Servizio o del Gruppo al quale afferisce il dipendente presso la sede di missione, al fine di meglio corrispondere alle esigenze funzionali ed organizzative dell'attività e nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Prestazioni oltre il normale orario di lavoro — salvo casi di comprovata forza maggiore — vanno opportunamente programmati e preventivamente autorizzati dal Direttore della Struttura di appartenenza.
4. Di norma il lavoro prestato in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro durante la missione, se preventivamente autorizzato, dà diritto — al rientro in sede — a corrispondenti permessi per riposo compensativo, la cui fruizione viene concordata col Direttore della Struttura di appartenenza, contemperando le legittime esigenze del dipendente con quelle di servizio.
5. La durata della prestazione di lavoro durante la missione è accertata:
 - a) se la missione è effettuata presso una struttura INFN e sempreché questa abbia predisposto i necessari accorgimenti tecnici e adempimenti amministrativi, tramite i sistemi automatici di rilevazione utilizzati dal personale della struttura medesima;
 - b) tramite una attestazione scritta del responsabile del Servizio o del Gruppo al quale afferisce il dipendente presso la sede di missione che indichi analiticamente per ogni giornata e per l'intera durata della missione l'ora di inizio e di fine del lavoro e l'indicazione eventuale di inizio e fine delle interruzioni intermedie; tale attestazione viene trasmessa al Direttore della struttura di appartenenza per la necessaria convalida scritta.



Ove nessuno dei due sistemi anzidetti venga utilizzato non potrà in nessun caso essere attribuito alcun permesso per riposo compensativo; in quest'ultimo caso è necessario, comunque, che il responsabile del Servizio o del Gruppo al quale afferisce il dipendente presso la sede di missione attesti per iscritto e senza ulteriori specificazioni che lo stesso ha effettuato il normale orario d'obbligo durante lo svolgimento della missione.

6. In casi particolari, la cui valutazione è riservata esclusivamente al Direttore della Struttura di appartenenza, ed alle condizioni che più avanti sono indicate, il lavoro prestato in eccedenza, o parte di esso, potrà essere remunerato a carico del fondo per lavoro straordinario di cui all'articolo 43, comma 2, lett. a) del CCNL livelli IV-X 1994-1997.

Perché ciò avvenga occorre tassativamente:

- a) che il Direttore della Struttura di appartenenza, prima dell'inizio della missione, autorizzi per iscritto il compenso di lavoro straordinario eventualmente reso, fissandone altresì il limite massimo fruibile nel corso della missione da svolgere, d'intesa col responsabile e nel rigido rispetto delle esigenze di servizio;
- b) che la missione sia effettuata esclusivamente presso una delle strutture dell'INFN e che presso tale struttura sia possibile utilizzare i sistemi automatici di rilevazione della presenza anche da parte di dipendenti provenienti da altra struttura;
- c) che la rilevazione della presenza in servizio durante tutta la durata della missione e per ciascuna giornata di lavoro sia effettuata tramite l'utilizzazione dei suddetti sistemi automatici.

È appena il caso di precisare che anche l'eventuale lavoro straordinario effettuato in missione attinge sia al limite individuale annuo fissato dal citato articolo 43 CCNL, sia al limite di assegnazione complessivo di ore di lavoro straordinario effettuata periodicamente dal Consiglio Direttivo nei confronti della struttura di appartenenza del dipendente interessato.

7. Per quanto riguarda il tempo trascorso in viaggio per recarsi dal luogo di abituale dimora o dalla sede di appartenenza al luogo di espletamento della missione, si ribadisce che esso non può in alcun caso essere considerato come prestazione lavorativa computabile nell'orario d'obbligo contrattuale.

Tuttavia le ore trascorse in viaggio nei giorni festivi o comunque non lavorativi, danno diritto a corrispondenti permessi per riposo compensativo da fruirsi con le modalità sopra accennate.

8. Infine l'attività lavorativa prestata nella sede della missione in giornata che nella struttura di appartenenza del dipendente è considerata festiva (ad es.: santo patrono) dà luogo al corrispondente permesso per riposo compensativo, sempreché la presenza sia stata rilevata attraverso una delle due modalità indicate nel precedente punto 5; in nessun caso tale attività potrà essere computata nelle ore da retribuire come lavoro straordinario.

Con i migliori saluti,

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE
Il Direttore
(G. De Leo)

